



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sul rilevamento e sull'intervento tempestivo (CRIT)

Valida dal 1° gennaio 2015

Stato: 1° gennaio 2017

318.507.22 i

11.16

Premessa

Per il 2017 in questa circolare sono state operate solo modifiche formali.

1. In generale

1001 1/15 La presente circolare disciplina le condizioni quadro per l'attuazione del rilevamento e dell'intervento tempestivo nell'ambito del processo d'integrazione nonché la consulenza offerta a monte ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti. Il modo di procedere nella fase del rilevamento e dell'intervento tempestivo si basa sul processo illustrato nell'allegato 1.

Collaborazione con i medici curanti

1001. 1
1/15 Il medico curante deve essere adeguatamente coinvolto durante tutta la fase di rilevamento e di intervento tempestivo, al fine di garantire il necessario scambio di informazioni, la migliore integrazione possibile dell'assicurato e un trattamento medico adeguato.

Consulenza ai datori di lavoro

1001. 2
1/15 La consulenza e l'accompagnamento ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti, ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 lett. f^{bis} OAI, possono essere offerti al di fuori del rilevamento tempestivo e senza una richiesta di prestazioni AI.

1001. 3
1/15 Lo scopo della consulenza è di prevenire sviluppi che potrebbero portare all'insorgere di un'invalidità. Essa comprende segnatamente gli elementi seguenti:

- informazione e formazione dei datori di lavoro al fine di consentire loro di riconoscere tempestivamente i segnali di un'invalidità imminente e di adottare le misure necessarie;
- consulenza finalizzata all'integrazione su richiesta di un datore di lavoro che ha constatato un peggioramento della situazione lavorativa di un dipendente riconducibile a problemi di salute, senza che i requisiti per avviare la procedura di rilevamento tempestivo siano adempiuti.

Se occorre scambiare informazioni che permettono di risalire

all'identità di un determinato assicurato, è necessario chiedere preventivamente il consenso della persona interessata.

2. Rilevamento tempestivo (art. 3a-3c LAI e art. 1^{ter} – 1^{quinq} OAI)

Scopo (art. 3a LAI)

2001 Lo scopo del rilevamento tempestivo è che l'AI stabilisca il più presto possibile un contatto con persone la cui capacità lavorativa è ridotta per motivi di salute e i cui disturbi di salute rischiano di diventare cronici. In tal modo si intende prevenire l'insorgenza di un'invalidità.

Collaborazione (art. 3a cpv. 2 LAI)

2002 Gli uffici AI regolano la collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d'assicurazione privati mediante accordi orali o scritti.

Comunicazione (art. 3b LAI e art.1^{ter} OAI)

2003 La comunicazione del caso di un assicurato ai fini del rilevamento tempestivo non è considerata come richiesta di prestazioni AI.

2004 L'articolo 3b capoverso 2 LAI elenca in modo esaustivo chi è legittimato a effettuare la comunicazione.

Procedura e colloquio di rilevamento tempestivo (art. 3c LAI)

2005 La procedura è disciplinata dall'articolo 3c LAI.

2006 Il colloquio di rilevamento tempestivo in particolare è disciplinato dall'art. 3c cpv. 2 LAI e dall'art. 1^{quinq} OAI.

- 2007 Se dalla comunicazione si evince chiaramente che è opportuno inoltrare immediatamente all'AI una richiesta di prestazioni o che l'AI non è competente, si rinuncia al colloquio di rilevamento tempestivo.
- 2008 Se l'assicurato è d'accordo, altre persone, come ad esempio il
1/15 datore di lavoro e il medico curante, possono partecipare al colloquio di rilevamento tempestivo.
- 2009 Se le informazioni ottenute con il colloquio di rilevamento tempestivo non sono sufficienti per prendere una decisione conformemente al N. 2010, previa autorizzazione dell'assicurato l'ufficio AI può procurarsi informazioni presso altri interessati, tra cui il personale medico, altre assicurazioni, i datori di lavoro o l'aiuto sociale.

Durata e decisione (art. 1^{quater} OAI)

- 2010 AI più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ufficio AI decide del seguito della procedura, in particolare se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d LAI.
- 2011 Se sono indicati provvedimenti ai sensi dell'articolo 7d LAI, l'ufficio AI ordina all'assicurato d'inoltrare una richiesta di prestazioni all'AI.

Consulenza informale

- 2012 Anche se l'ufficio AI non ordina all'assicurato d'inoltrare una richiesta di prestazioni all'AI, esso può dare informazioni relative a offerte di sostegno (ad esempio consulenza in materia di debiti o di dipendenza, corsi di lingua, informazioni concernenti i sindacati ecc.).

3. Intervento tempestivo (art. 7d LAI e art. 1^{sexies} – 1^{octies} OAI)

Scopo (art. 7d cpv. 1 LAI)

3001 Lo scopo dell'intervento tempestivo è di mantenere il posto di lavoro di assicurati la cui capacità lavorativa è ridotta o di reintegrarli nel mondo del lavoro o nel campo d'attività abituale mediante provvedimenti facilmente accessibili.

Principio e diritto (art. 7d cpv. 3 LAI, art. 1^{sexies} OAI)

3002 I provvedimenti d'intervento tempestivo possono essere concessi ad assicurati che hanno inoltrato una richiesta di prestazioni all'AI. Non sussiste però alcun diritto a tali provvedimenti.

3003 I provvedimenti d'intervento tempestivo non costituiscono provvedimenti d'integrazione. Non sussiste alcun diritto a prestazioni accessorie.

Triage

3004 Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni AI, l'ufficio AI procede a un *trriage*. Sulla base dei documenti inoltrati stabilisce se occorre esaminare l'opportunità di provvedimenti d'integrazione professionali o altre prestazioni dell'AI (rendita, assegno per grandi invalidi, mezzi ausiliari) o se l'AI non è competente.

Valutazione (assessment) (art. 70 cpv. 1 OAI)

3005 Se in seguito al *trriage* si decide di esaminare l'idoneità dell'assicurato all'integrazione, si procede ad una valutazione della sua situazione (*assessment*).

3006 L'*assessment* è un colloquio personale volto a valutare la situazione generale e in particolare le risorse dell'assicurato.

3007 Se è opportuno, altre persone (ad esempio medico o datori di lavoro) possono essere coinvolte nell'*assessment*.

Responsabile dell'integrazione

3008 Un responsabile dell'integrazione viene designato per svolgere
1/15 l'*assessment*. Egli rimane responsabile del caso durante l'intero processo d'integrazione; in particolare segue l'assicurato e controlla l'intero processo d'integrazione. Coordina inoltre l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, la concessione di provvedimenti d'integrazione nonché la cooperazione con i medici curanti, i datori di lavoro e altri attori di rilievo.

Piano d'integrazione (art. 70 cpv. 2 OAI)

3009 Per piano d'integrazione non s'intende un modulo particolare, bensì l'organizzazione pianificata e mirata del processo d'integrazione.

3010 Sulla base dell'*assessment* vanno indicati nel piano d'integrazione gli obiettivi concordati, i provvedimenti previsti, eventuali altre persone coinvolte, competenze e scadenze.
Il responsabile dell'integrazione redige il piano d'integrazione nella forma più adeguata.

Accordo sugli obiettivi (art. 7d cpv. 2 LAI)

3011 Il responsabile dell'integrazione decide se taluni provvedimenti definiti nel quadro del piano d'integrazione debbano essere oggetto di un accordo scritto sugli obiettivi.
Un eventuale accordo sugli obiettivi deve contenere gli obiettivi intermedi e finali da raggiungere con il provvedimento e le attività svolte nel quadro di quest'ultimo. Gli accordi sugli obiettivi sono firmati dal responsabile dell'integrazione, dall'assicurato e, in caso di provvedimenti eseguiti all'esterno, dal responsabile dell'organo incaricato dell'esecuzione.

Provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 LAI)

3012 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:

3012. *Adeguamenti del posto di lavoro (art. 7d cpv. 2 lett. a LAI)*

- 1 In particolare mezzi ausiliari per ottenere o mantenere un posto di lavoro. I mezzi ausiliari, che non devono per forza figurare sull'elenco dei mezzi ausiliari, sono di proprietà dell'assicurato.

3012. *Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)*

- 2 Corsi che migliorano le possibilità d'integrazione dell'assicurato mediante un onere di formazione adeguato.

3012. *Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)*

- 3 Sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro adeguato per gli assicurati che non hanno un contratto di lavoro.
Incentivi per i datori di lavoro che offrono un contratto di lavoro.

3012. Fa parte del collocamento anche la consulenza fornita agli assi-

- 4 curati e/o ai datori di lavoro al fine di mantenere il posto di lavoro attuale.

3012. *Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)*

- 5 Prestazioni di consulenza per l'orientamento professionale.

3012. *Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)*

- 6 La riabilitazione socioprofessionale comprende l'adattamento al
1/16 processo lavorativo, lo stimolo della motivazione a lavorare, la stabilizzazione della personalità e l'esercizio della capacità di socializzazione di base. Questi provvedimenti hanno lo scopo di ristabilire l'idoneità all'integrazione dell'assicurato per prepararlo all'integrazione professionale. Tra i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale figurano il ripristino della resistenza psicofisica, il potenziamento della prestazione lavorativa e il reinserimento a contatto con l'economia e il sostegno sul posto

di lavoro (RESP) (cfr. N. 1010–1010.3 CPR). In merito alla distinzione dai provvedimenti di reinserimento si veda N. 1025 CPR.

3012. *Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI)*

- 7 Provvedimenti sul mercato del lavoro primario, in istituzioni o in
1/16 programmi per l'occupazione temporanea allo scopo di mantenere e migliorare l'idoneità dell'assicurato al mercato del lavoro, in particolare nell'ottica di mantenere l'ordine nell'impostazione della giornata e conservare attivamente la capacità al lavoro residua. Il lavoro di transizione è considerato un provvedimento di occupazione (cfr. N. 1011–1012 CPR). In merito alla distinzione dai provvedimenti di reinserimento si veda N. 1025 CPR.

Rimborso e importo massimo dei costi (art. 1^{octies} OAI)

3013. I costi dei provvedimenti d'intervento tempestivo non devono e
1 cedere 20 000 franchi per assicurato.

3013. Se con un fornitore di prestazioni è stato concluso un contratto
2 di prestazioni o un accordo ad hoc, nella fattura occorre indicare
1/16 il codice tariffale previsto (catalogo dei codici, disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet www.avs-ai.ch > Assicurazioni sociali > Assicurazione per l'invalidità (AI) > Provvedimenti d'integrazione > I fornitori di misure professionali dell'AI possono addebitare i costi?).

Durata e decisione di principio (art. 1^{septies} OAI)

- 3014 L'intervento tempestivo dura dal ricevimento della richiesta di prestazioni AI alla notifica della decisione di principio giusta l'articolo 1^{septies} OAI. Durante questo periodo si svolge in parallelo l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.
- 3015 La decisione di principio è resa in una delle forme seguenti:
– una decisione relativa all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione giusta l'art. 8 cpv. 3 lett. a^{bis} e b LAI

(provvedimento d'integrazione, prima formazione professionale, riforma professionale, collocamento, aiuto in capitale);

- una comunicazione che nessun provvedimento d'integrazione può essere attuato con successo e che sarà esaminato il diritto alla rendita;
- una decisione secondo cui l'assicurato non ha alcun diritto né a provvedimenti d'integrazione giusta l'articolo 8 capoverso 3 lettere a^{bis} e b LAI né a una rendita.

Processo rilevamento e intervento tempestivo

